

Allegato "A" alla raccolta n.7510

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita per volontà del Fondatore ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI, una Fondazione denominata:

"Fondazione Ordine Architetti BAT - E.T.S."

La dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico fino all'avvenuta iscrizione della Fondazione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è retta dalle norme del presente statuto e dagli eventuali regolamenti di cui ritenesse di dotarsi, nel pieno rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede legale in Trani.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune nonché l'istituzione di altre sezioni territoriali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 - SCOPO ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nello scopo di perseguire il costante aggiornamento culturale e tecnico-scientifico dell'Architetto, l'attuazione di ogni iniziativa tesa alla promozione della figura professionale dell'Architetto.

Per il perseguimento delle suesposte finalità la Fondazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d, f, g, h, i del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

- g) formazione universitaria e post-universitaria;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, divulgative e multimediali.

Nell'ambito delle predette attività di interesse generale, la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove e realizza attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale nei settori dell'architettura, pianificazione territoriale, paesaggio, conservazione, design e discipline affini;

- organizza convegni, seminari, mostre, concorsi e iniziative culturali e scientifiche;

- promuove e sostiene studi, ricerche e attività editoriali, anche mediante strumenti digitali e multimediali;

- contribuisce alla tutela, valorizzazione e diffusione della cultura architettonica, del paesaggio e del patrimonio culturale;

- istituisce borse di studio e di ricerca;

- sostiene e collabora con enti, istituzioni e organismi operanti nei settori di interesse;

- svolge attività di supporto organizzativo e promozionale in favore dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta Andria Trani, nel rispetto della normativa vigente.

La Fondazione può partecipare a bandi pubblici e privati, nonché instaurare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione ad organismi, enti o società, nei limiti consentiti dalla legge.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è prevalentemente regionale, con possibilità di estensione a livello nazionale e internazionale, qualora funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale innanzi indicate; tali attività saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle suesposte finalità; la stessa non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs n. 117/2017.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è composto da:

a) conferimenti in denaro ovvero di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, ancorché successivamente alla dotazione iniziale, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con

espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) rendite non utilizzate che, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata a incrementare il patrimonio;

e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, ivi comprese le attività diverse di cui all'articolo 6 del citato D.Lgs. n. 117/2017;;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, da Enti ed Istituzioni privati, italiani o stranieri, da Privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 5 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione, in conformità al disposto dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 117/2017, non ha scopo di lucro.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;

- il Segretario;
- il tesoriere;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani; la nomina e la scadenza della carica dei membri di quest'ultimo comporta la nomina e la scadenza della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione salvo prorogatio fino all'elezione del nuovo organo amministrativo dell'Ordine e quindi della Fondazione.

Il CDA rimane in carica quattro anni e si rinnova contestualmente al rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

Per permettere un efficace avvio, e solo nella fase di start-up, i componenti del Consiglio di Amministrazione, individuati per il primo mandato, si intendono confermati sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine successivo a quello durante il quale è stata istituita la fondazione.

I componenti del CDA non potranno comunque essere nominati per più di due mandati consecutivi .

Alla scadenza del mandato:

- il nuovo Consiglio di Amministrazione assumerà la carica entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- i Consiglieri uscenti restano in carica fino alla pubblicazione della nomina dei nuovi componenti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente e l'Organo di Controllo, ad eccezione della prima nomina che compete al Fondatore
- legge il Segretario
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Si applica l'articolo 2382 c.c. e, altresì, il disposto dell'articolo 26 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017 in materia

di pubblicità della nomina e delle limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate nel rispetto del metodo collegiale.

Il Presidente - anche su richiesta della maggioranza dei suoi membri - convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, lo presiede e ne coordina i lavori nonchè provvede affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta trasmessa con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto recapito, almeno 4 (quattro) giorni prima della data dell'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, la piattaforma informatica o di telecomunicazione ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto; tali ultimi dati potranno essere validamente comunicati agli aventi diritto, anche successivamente, con integrazione del precedente avviso, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di mancata convocazione ovvero di mancata osservanza delle modalità sopra indicate per la convocazione, il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare in presenza di tutti i suoi membri e purché l'Organo di Controllo sia presente o informato della riunione, salva per ognuno dei Consiglieri la possibilità di determinare il rinvio della riunione a non più di 3 (tre) giorni laddove non si ritenga sufficientemente informato sulle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere - anche in maniera esclusiva - per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede

e parità di trattamento degli aventi diritto alla partecipazione;

b. che la riunione sia convocata in un luogo fisico nel quale ciascun amministratore ha facoltà di recarsi per intervenire di persona alla stessa, ove non intenda avvalersi di mezzi di telecomunicazione; in assenza di convocazione in un luogo fisico, la stessa si intende svolta di default presso il domicilio di colui che assumerà la qualifica di segretario della riunione;

c. che sia consentito al presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

e. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori, generali o speciali.

Il Presidente cura la vita e promuove lo sviluppo della Fondazione, sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed ogni altro organismo, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di assenza od impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo; esso può essere monocratico o, in alternativa, collegiale; in tale ultimo caso esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo

2399 c.c..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 c.c..

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 31 del citato D.Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno è nominato un Revisore Legale dei Conti, in persona di un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 12 - BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario

e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 13 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale in conformità a detta ultima norma e pone in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 14 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene - a cura del Consiglio di Amministrazione - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.

ARTICOLO 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ovvero per disposizione di legge o dell'Autorità Governativa.

Il patrimonio residuo, dopo soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore - ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato:

ROSELLI ANDREA

DIMATTEO MARIA ANTONIETTA

MARCIANO CLAUDIA

RESTA FIORE

TRITTO DOMENICO

RIONTINO ANGELO

STIGLIANO MARCO

BARONE GABRIELLA

Nicola Massimo Ciulli teste

Loredana Falivene teste

Antonella Busseti notaio - vi è il sigillo